

Codice appalti: Regolamento CE con nuove soglie comunitarie



17/12/2013 - Con il **Regolamento (CE) n. 1336/2013** della commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 14 dicembre scorso, vengono modificate, dal primo gennaio 2014 le **soglie europee per gli appalti** e, quindi, deve intendersi modificato, a partire dall'1 gennaio 2014 anche l'**articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006**.

In considerazione del citato Regolamento si ha la seguente situazione:

- negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali **130.000** Euro a **134.000** Euro;
- negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali **200.000** Euro a **207.000** Euro;
- negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali **5.000.000** Euro a **5.186.000** Euro.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.

Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

- a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 207.000 euro,
 - b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
 - b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Nel citato Regolamento della Comunità economica europea viene precisato, all'articolo 4, che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2014.

A cura di **Paolo Oreto**